



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 6 del 14 Settembre 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DEROGA ART. 72 N.O.I.F. - TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

Si comunica che la F.I.G.C. su richiesta del Settore Giovanile Scolatico, ha concesso il proprio nulla osta per la stagione sportiva 2017/2018 alla deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. in ordine alla "tenuta da gioco dei calciatori" nei Campionati S.G.S., nei limiti e alle condizioni di seguito riportate:

"viene consentito - per la stagione sportiva 2017/2018 ai calciatori dei Campionati di settore giovanile, di indossare per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa".

DEROGA ART. 34, COMMA 1 N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI S.S.2017/2018

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolatico della F.I.G.C., ha rinnovato il proprio nulla osta per la stagione sportiva 2017/2018 alla estensione della deroga dell'art. 34, comma 1 delle N.o.i.f., ai calciatori che disputano il campionato Allievi.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2017.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 90 pubblicato dalla L.N.D. inerente la Determinazione N. 31/2017 adottata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il 6 settembre 2017, inerente le linee guida per la realizzazione di impianti "senza barriere" della Lega Nazionale Dilettanti;

CIRCOLARE N. 20 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: La nuova disciplina del Terzo Settore e le ASD/SSD;

CIRCOLARE N. 22 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Regolamento I.F.A.B. - Regola 4 - L'equipaggiamento dei calciatori.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA'

Si prende atto della rinuncia al Campionato di competenza da parte delle sotto elencate società:

938802	A.S.D.	REAL LONGOBUCCO CALCIO	di	Longobucco (CS)
81760	A.S.D.	ACQUACALABRIA GIRIFALCO70	di	Girifalco (CZ)
946172	A.S.D.	SALINE JONICHE	di	Montebello Joniche (RC)

se ne delibera l'esclusione delle stesse dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Presidente Federale

- Visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2016/2017 è stato di € 540,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 ha avuto un incremento dell' 1,1%;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2017 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 546,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



COMUNICATO UFFICIALE N.90 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette la Determinazione N. 31/2017 adottata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il 6 settembre 2017, inerente le linee guida per la realizzazione di impianti "senza barriere" della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Stagione sportiva 2017/2018

Determinazione n. 31/2017

del 6 settembre 2017





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi in data 6 settembre 2017, alle ore 16,30, presieduto dalla Dott.ssa Daniela **STRADIOTTO**, Presidente dell'O.N.M.S, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Massimo **PASSARIELLO** e la partecipazione di:

Isp.Sup. Antonio DE BERNARDI	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
D.ssa Barbara CACCIA	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Davide FABBRI	Servizio Reparti Speciali
Ten. Col. Giuseppe MAZZULLO	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Mag. Mauro DEL ROSARIO	Comando Generale della Guardia di Finanza
Avv. Gianpaolo SONAGLIA	C.O.N.I.
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	F.I.G.C.
Dr. Gianfranco MELARAGNI	F.I.G.C. – Procura Federale
Ing. Carlo LONGHI	Lega Italiana Serie A e Lega Italiana Serie B
Dr. Francesco GHIRELLI	Lega Italiana Calcio Professionistico
Dr. Tommaso DONATI	Lega Italiana Calcio Professionistico
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Giuseppe FALBO	Ferrovie dello Stato
Dr. Mario CRETI	Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Osvaldo **DI RUSCIO** dell'Ufficio Ordine Pubblico.

Preso atto che le norme della UEFA per la sicurezza negli stadi raccomandano l'abbattimento delle barriere tra pubblico e spazio di attività sportiva, installando, ove possibile, recinzioni di altezza variabile da 1,10 m. a 2,20 m;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Considerato** che già nel 2010, con determinazione n. 28 dell'O.N.M.S., la Lega Nazionale Dilettanti ha avviato una progettualità rivolta alla messa in posa di separatori alti mt. 1,10 - in luogo di quelli alti mt. 2,20 - nelle strutture ove si disputano incontri di calcio dei campionati dilettantistici;
- Considerata** altresì l'opportunità di valutare la riduzione dell'altezza delle barriere, anche tra i settori, così come raccomandato dalla UEFA;
- Ritenuto** che il processo di evoluzione culturale dello spettatore debba essere consolidato attraverso l'adozione di ulteriori modelli, sempre riferiti al calcio dilettantistico, che annovera migliaia di tesserati, soprattutto delle fasce giovanili;
- Ritenuto** altresì necessario, per la realizzazione di un impianto, fornire specifiche indicazioni che consentano l'abbattimento delle barriere tra la zona spettatori e lo spazio di attività sportiva, senza pregiudicare le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- Tenuto conto** di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 in relazione al rilascio di specifiche deroghe da parte delle Prefetture competenti:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 1 - 2° comma del D.M. 18/3/1996, è invitata a diramare specifiche istruzioni alle proprie società sportive, attivando allo stesso modo le strutture periferiche, affinché la richiesta di realizzazione di impianti cd. "senza barriere" nonché, ove possibile, la conversione in tal senso di quelli già esistenti avvenga, ove non ostino oggettivi impedimenti, secondo le prescrizioni ed i criteri indicati nelle "linee guida" allegate alla presente.

Le **Società Sportive**, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, presenteranno alla **Lega Nazionale Dilettanti** per l'eventuale inoltro all'**Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive**, una specifica istanza di valutazione, riferita alla possibilità di realizzare un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

impianto "senza barriere" mediante l'installazione, tra lo spazio riservato agli spettatori ed il terreno di gioco, nonché tra settori diversi, di separatori di altezza non inferiore a mt 1.10, che potrà riguardare **uno o più settori** dell'impianto sportivo, in conformità alle citate "linee guida".

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ricevuta l'istanza, interesserà il **Questore** competente per territorio, **il cui parere favorevole è da ritenersi condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione**, al fine di formulare proprie valutazioni circa l'adeguatezza del contesto socio-culturale ove si intenda avviare tale sperimentazione e in ordine all'eventuale comportamento virtuoso della locale tifoseria.

Successivamente, qualora il parere ottenuto risultasse favorevole, il medesimo Organismo riunirebbe il Gruppo di Lavoro appositamente istituito, al fine di valutare la realizzabilità tecnica degli elaborati trasmessi.

Infine, ove anche le risultanze di quest'ultimo consesso fossero positive, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive provvederebbe all'approvazione del progetto, dandone notizia alla **Prefettura** affinché valuti la possibilità di applicare l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'Art. 22 del D. M. 18/03/1996.

L'iter procedurale sarà completato dal rilascio della eventuale deroga di cui al menzionato art. 22 DM 18/03/1996 da parte del Prefetto competente.

La presente determinazione è assunta all'unanimità ed è trasmessa, tramite le competenti Amministrazioni componenti l'Osservatorio, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, ai Comandi Carabinieri e Vigili del Fuoco a livello nazionale, nonché al CONI, alla F.I.G.C., Lega Dilettanti per gli adempimenti di specifica competenza.

Roma, 6 settembre 2017

Il Segretario
(Di Ruscio)

Il Presidente
(Stradiotto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Linee Guida

Per la realizzazione di impianti

“senza barriere” della Lega

Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Nel richiamare l'obbligo di conformità alle disposizioni del decreto 18 marzo 1996, si chiarisce che ai fini della concessione della deroga da parte del Prefetto, ex art. 22 del citato D.M., i progetti dovranno comunque rispettare le caratteristiche seguenti, da intendersi come misure di sicurezza minime equivalenti:

Area di servizio annessa all'impianto

La delimitazione dell'area di servizio, che potrà essere realizzata con strutture mobili, rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge, purché presidiate da personale incaricato dalla società sportiva, deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto.

I varchi d'ingresso dotati di preselettori di fila, tornelli o comunque di dispositivi che limitino e ostacolino il deflusso delle persone, devono essere separati ed indipendenti dal sistema di vie d'uscita.

In caso di utilizzo di preselettori di fila, gli stessi dovranno essere rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge.

Ogni varco deve essere presidiato da uno o più **assistenti di campo** della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione affiancato/i, ove disponibile, da un rappresentante delle Forze dell'Ordine.

I tagliandi di accesso all'impianto, o altro titolo equipollente, anche gratuito, devono essere numerati. La numerazione può essere apposta anche manualmente.

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

▪ Spazio riservato agli spettatori

Può essere suddiviso in settori separati tra loro da una recinzione/parapetto alta/o mt. 1,10 misurato dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

È collegato allo spazio di attività sportiva attraverso n. 2 varchi di almeno mt. 2,40 di larghezza, per ogni settore, muniti di serramenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

che in caso di necessità possano essere immediatamente aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona di attività sportiva. **Per settori di capienza limitata che registrino la contiguità, senza ostacoli o barriere fisiche, di un'area all'aperto di ampiezza commisurata alla capienza dello stesso settore, e comunicante con una o più vie di esodo, tali da consentire il deflusso ordinato degli spettatori, la presenza dei n. 2 varchi può essere derogata.**

Lo spazio riservato agli spettatori è separato dal terreno di gioco da un elemento costituito da un separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10, misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Il settore eventualmente riservato alla tifoseria ospite deve essere separato dal terreno di giuoco e dai settori adiacenti mediante un separatore/parapetto alto mt. 1,10, misurato dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Tutti i settori provvisti di recinzione/parapetto di altezza pari a mt. 1,10 dovranno essere presidiati da assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione in numero di 1 unità ogni 150 posti di capienza del settore in questione, con un numero minimo di 4 unità.

▪ Spazio di attività sportiva

Area riservata esclusivamente all'attività sportiva; deve essere collegata agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva con separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Al fine di consentire lo svolgimento anche di attività di supporto, si raccomanda che il terreno di gioco, presente all'interno dello spazio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

attività sportiva, sia circondato per tutto il proprio perimetro da una area libera da ostacoli di ampiezza non inferiore a mt. 2,50 lungo le linee laterali e mt. 3,50 lungo le linee di fondo. In presenza di vincoli strutturali, detta area deve comunque possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Spogliatoi e servizi funzionali all'attività sportiva

Devono avere accesso diretto allo spazio di attività sportiva ed essere ad uso esclusivo dei giocatori, degli arbitri, dello staff e delle persone espressamente autorizzate.

L'area deve essere delimitata dalla zona riservata agli spettatori da una recinzione che può avere un'altezza minima a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e nel caso in cui abbia l'altezza inferiore a mt. 2,20, dovrà essere presidiata da personale incaricato dalla società sportiva.

Assistenti di campo della Società sportiva

Le Società sportive sono tenute, in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 art. 3 comma 2, a trasmettere al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, l'elenco nominativo dei soggetti che si intendono impiegare in qualità di Assistenti; tale elenco è costantemente aggiornato dalla Questura competente per la verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3 del Decreto ministeriale dell'8 agosto 2007. Il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego di uno o più soggetti, dandone comunicazione alla Società stessa, in caso di perdita di almeno uno dei citati requisiti.

Una "giornata seminariale" (da organizzare con cadenza annuale), a cura della Lega Nazionale Dilettanti, di formazione e aggiornamento, sarà messa a disposizione degli Assistenti di campo al fine di uniformare a livello nazionale l'operatività degli stessi.



Roma, 7 settembre 2017

Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 20

LA NUOVA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE E LE ASD/SSD

Il Parlamento ha dato il via libera ai decreti legislativi recanti "Codice del Terzo Settore", "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" e "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", in attuazione della legge n. 106 del 6 giugno 2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Sui testi dei decreti approvati dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017, è stato definitivamente acquisito il parere parlamentare e i decreti sono stati pubblicati, quello relativo all'impresa sociale – D.Lgs. n.112 del 3 luglio 2017, sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2017, quello relativo al Codice Terzo Settore – D.Lgs 5 luglio 2017, n. 117, sulla G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 – S.O. n. 43 –mentre è ancora in corso di pubblicazione quello relativo al cinque per mille.

Il Codice del Terzo settore (CTS)

Il decreto n. 117/2017, recante "Codice del Terzo settore" assume particolare rilevanza per tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale nonché per le ONLUS che escono dall'attuale ordinamento per essere destinatarie della nuova disciplina introdotta con il novello Codice.

In sostanza, tutto il mondo del *non profit* viene assoggettato ad un'unica disciplina dal momento che il comma 1 dell'art. 4 del codice statuisce che " *Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore*".

Il successivo art. 5 elenca, al comma 1, le attività di interesse generale che vengono poste in essere dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali e, in particolare, tra queste, trova collocazione, alla lett. t), *l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica*.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Presso le Regioni la struttura competente è indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore" e presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del terzo settore". Infine, presso il Ministero del lavoro sussiste la struttura indicata come " Ufficio statale del registro unico nazionale del Terzo settore".

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone di diverse sezioni a seconda della tipologia dell'ente.

La domanda di iscrizione nel registro è presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale e, entro 60 giorni, l'Ufficio del registro può iscrivere l'ente o rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato. Decorso 60 giorni la domanda si intende accolta.

Nel registro devono risultare per ciascun ente, la denominazione, la forma giuridica, la data di costituzione, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale o la partita IVA, il possesso della personalità giuridica, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione dei poteri e limitazioni. Inoltre devono essere iscritte nel Registro le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione.

E' da precisare che gli enti senza scopo di lucro possono non iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore e continuare ad essere disciplinati dalla normativa prevista – per la parte fiscale – per gli enti non commerciali.

In particolare, per quanto riguarda le ssd e le asd, queste avranno la possibilità di iscriversi all'istituendo registro con gli obblighi e le facilitazioni previsti dalle nuove disposizioni o rimanere iscritte nel registro CONI continuando a godere delle agevolazioni previste attualmente per il settore sportivo dilettantistico. E' da ritenere che possa sussistere anche l'iscrizione ad entrambi i registri ma la normativa fiscale applicabile dovrebbe essere soltanto quella riservata agli enti del terzo settore con la conseguente perdita dei benefici fiscali previsti per l'attività sportiva dilettantistica.

Disapplicazione agli enti del Terzo settore di norme fiscali

L'art. 89 del nuovo Codice prevede che agli enti del terzo settore – ETS – *la nuova sigla deve essere utilizzata nella denominazione sociale – non si applicano le disposizioni recate:*

- dall'art. **143, comma 3 del TUIR** (regime fiscale raccolta fondi, peraltro regolato dal precedente art. 7, comma 2 del Codice Terzo Settore);

- dall'art. **144 del TUIR, comma 2** (obbligo di contabilità separata per gli enc che svolgono anche attività commerciale, peraltro previsto dal comma 3 dell'art. 87 del CTS); **comma 5** (spese enti religiosi) e **comma 6** (enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica);

- dall' **art. 148 del TUIR** che disciplina il regime fiscale delle quote e contributi versati dai soci, le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli stessi soci che, se rese verso pagamento di specifici corrispettivi assumono la natura di attività commerciale, la non commercialità delle medesime cessioni e prestazioni se svolte da alcune categorie di enti, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di soci e associati. Il comma 4 dell'art. 89 stesso prevede, inoltre, che nell'art. 148 del TUIR, al comma 3, vengono soppresse le *associazioni assistenziali e culturali*, così che a queste ultime non si applica più la disposizione agevolativa che stabilisce che nei confronti di alcune associazioni, tra le quali quelle sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti, di altre associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

- **dall'art.149 del TUIR** che prevede la perdita della qualifica di enc in presenza di determinate condizioni, il cui ultimo comma, però, esclude l'applicabilità della norma alle asd;

- **dall'art. 3, commi 1 e 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346** in materia di successioni e dagli **artt. 1, comma 2 e 10, comma 3 del D.Lgs. n. 347/1990**, in materia di imposte ipotecarie;

- **dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398**, recante disposizioni tributarie per le asd.

La non applicabilità agli ETS delle norme suddette porta a ritenere che le asd e le ssd che possono optare od optano per il regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e successive modificazioni, non abbiano convenienza ad entrare a far parte della vasta platea degli ETS iscrivendosi nel Registro unico nazionale.

A tale proposito va sottolineato che destinatari della menzionata legge n. 398/91, restano ora soltanto le asd e le ssd. Infatti, l'art. 102 del Codice, alle lettere e) ed f) abroga, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, e l'art.2, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che avevano esteso le disposizioni della legge n. 398/91 alle associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco ed alle associazioni bandistiche, filodrammatiche e musicali.

Le nuove norme in materia di contabilità e fisco che disciplinano gli ETS

Si riepilogano, di seguito, sommariamente, le nuove norme che disciplinano gli ETS.

Gli artt. **8 e 9** recano disposizioni mutate, in parte, dalla normativa per lo sport dilettantistico.

L'art. 8 stabilisce in materia di destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro e **l'art. 9** in materia di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento mutuando la normativa recata dal comma 18 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 che ha dettato norme in ordine agli statuti delle *ssd/ asd*.

L'art. 13 prevede che gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri. Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il successivo **art. 14** stabilisce che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, mentre quelli con entrate, comunque denominate, **superiori a 100.000 euro** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'art. 15 stabilisce che gli ETS, oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 13 e 14, devono tenere: il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo.

L'art. 22 prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al DPR 1° febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale, cosa non prevista, invece, per le *ssd* e le *asd* anche se iscritte al Registro CONI.

Gli **artt. 30 e 31** prevedono che nelle associazioni ETS venga nominato un organo di controllo al superamento di determinati limiti dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei dipendenti.

Il regime fiscale degli ETS è disciplinato dagli artt. da **79 a 89**, in parte mutuando la disciplina agevolativa degli enti non commerciali, come, ad esempio, la norma recata dall'art.79, comma 2, che richiama quella recata dall'art. 148, comma 2, del TUIR. Più in particolare, viene stabilito un principio generale per il quale non si considerano commerciali le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, tra le quali, come sopra cennato, trova collocazione, alla lett. t), l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica. La non commercialità di dette attività è, però, subordinata alla condizione che esse siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

Il comma 4 dell'art. 79 stabilisce che non concorrono, in ogni caso alla formazione del reddito degli ETS e, per effetto dell'**art. 89, comma 18**, sono esenti da ogni altro tributo, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (in analogia al comma 3, lett. a) dell'art. 143 TUIR).

Il successivo comma 5 considera non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui al precedente art. 5. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'art. 5, svolte in forma d'impresa superano nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.

Il comma 6 del medesimo art. 79 considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti verso pagamento di specifici corrispettivi (in analogia ai commi 1 e 2 dell'art. 148 TUIR).

L'art. 80 prevede l'opzione da parte degli ETS per un regime forfettario che è migliore rispetto a quello recato in via generale dall'art.145 del TUIR per tutti gli enc in contabilità semplificata ma che è decisamente peggiore rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 398 del 1991 che stabilisce una redditività forfettizzata pari al 3% dei ricavi commerciali per le ssd e le asd che optano per la legge stessa e che non superano i 400.000 euro annui di ricavi commerciali.

Infatti, gli Ets possono determinare il reddito in modo forfettario applicando i seguenti coefficienti di redditività all'ammontare del reddito:

a) per le attività di prestazioni di servizi:

- fino a 130.000 euro di ricavi, il 7% sui ricavi stessi;
- sui ricavi da 130.001 a 300.000 euro annui, il 10% dei ricavi stessi;
- sui ricavi oltre 300.000 euro annui, il 17% dei ricavi.

b) per le altre attività:

- sui ricavi fino a 130.000 euro annui, il 5% dei ricavi;
- sui ricavi da 130.001 a 300.000 euro annui, il 7% dei ricavi;
- sui ricavi oltre 300.000 annui, il 14% dei ricavi.

Se vengono esercitate l'una e l'altra attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività prevalente.

Qualora non venga posta in essere una distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

All'importo determinato forfettariamente vanno aggiunte le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i dividendi ed interessi e i proventi immobiliari.

Per fruire del regime forfettario necessita l'opzione da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, comunque, per un triennio.

L'art.82 reca disposizioni agevolative in materia di imposta sulle successioni e donazioni, di imposte ipotecarie e catastali, di imposte di registro, IMU e TARI relativamente agli immobili posseduti.

L'art.83 prevede, tra l'altro, la detraibilità dall'IRPEF di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali e di un importo fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da enti e società.

L'art. 86 prevede un regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

L'art. 87 statuisce in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS.

In particolare, a pena di decadenza dai benefici fiscali, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria distinguendo le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS da quelle diverse di cui al successivo art. 6;

b) in relazione alle attività commerciali di cui ai medesimi artt. 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dall'art. 18 del DPR n. 600/1973 (contabilità semplificata per le imprese minori), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti dal comma 1 del medesimo art. 18 (400.000 euro per attività di prestazione di servizi e 700.000 euro per le altre attività). Gli obblighi di cui alla lettera a) si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 del c.c..

In relazione all'attività commerciale esercitata, gli ETS hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. Ai fini IVA devono essere istituiti gli appositi libri.

Qualora l'ammontare dei ricavi commerciali superi i 400.000 euro per i servizi e i 700.000 per altre attività commerciali, è consentita, comunque, la sola tenuta dei registri IVA appositamente integrati.

Infine, ai sensi dell'art. 104, le disposizioni di cui agli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7 e 102, comma 1, lett. e), f) e g), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, mentre tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Impresa sociale

Le disposizioni del d.lgs. n. 102 del 3 luglio 2017 (G.U. n. 167 del 19 luglio 2017), recante revisione e disciplina in materia di impresa sociale, si applicano, come previsto dall'art.2, lett. u), anche all'impresa sociale che si qualifica come ETS e che svolge attività di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica.

Necessita l'assenza dello scopo di lucro e l'impresa sociale, ai sensi dell'art.3, che mutua sostanzialmente le disposizioni dell'art. 90, comma 18, della legge n. 289/2002, deve destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con divieto di distribuzione, anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione.

La denominazione o ragione sociale – art. 6 – devono contenere l'indicazione di "impresa sociale" e gli atti costitutivi devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'art. 18 del d.lgs. prevede, tra l'altro, che gli utili e gli avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi qualora vengano destinati a riserva indivisibile.

L'impresa sociale potrà fruire del regime agevolativo se più del 70% dei proventi deriva dallo svolgimento dell'attività principale. Pertanto, per il restante 30% potrà anche svolgere diverse attività che potrà anche essere detassato qualora gli utili relativi vengano utilizzati nelle attività principali.

Gli investitori persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF dovuta un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale dell'impresa sociale. Analogamente, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti all'IRPEF, il 30% della somma investita nel capitale sociale dell'impresa sociale. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.800.000 euro.

Poiché le imprese sociali non perseguono fini di lucro non sono applicabili alle stesse gli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le norme sulle società di comodo e in perdita sistematica.

Cinque per mille

Il d.lgs recante disciplina dell'istituto del cinque per mille prevede all'art. 3, comma 1, lett. e) che la scelta del contribuente per il riparto del cinque per mille, può essere indirizzata a sostegno delle asd, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. La disciplina del 5 per mille, pertanto, già in vigore, resta immutata relativamente alla scelta in favore delle ads sia che le stesse siano iscritte o meno nel registro nazionale unico.

Sono, poi, previste norme ai fini dell'accelerazione delle procedure di riparto e della trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal riparto.

In particolare, i beneficiari hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa. Il tutto deve essere pubblicato sul proprio sito web e dell'avvenuta pubblicazione deve essere data notizia all'amministrazione pubblica erogatrice, che, nel caso dell'associazionismo sportivo, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La mancata pubblicazione via web può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Sussiste il divieto, per l'ente percipiente, di utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per sensibilizzare i sostenitori dell'ente alla scelta del 5 per mille.

Sarà cura della L.N.D. fornire ulteriori eventuali chiarimenti all'esito dei successivi atti che dovessero provenire dai Ministeri competenti e dall'Agenzia delle Entrate per quanto di interesse delle Associate.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



12 settembre 2017

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°22

OGGETTO: Regolamento I.F.A.B. – Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

Facendo seguito alla Circolare L.N.D. N. 14 dell'8 settembre 2015, inerente l'utilizzo di dispositivi EPTS, si trasmette per opportuna informativa la nota prot. 4126/SS 17-18 pervenuta dalla Segreteria Federale e inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque ed i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla



Roma, 5 settembre 2017
Prot. 4126/SS 17-18
FIGC/Segreteria Federale

Spett.le
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

Spett.le
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

Spett.le
LEGA PRO
Firenze

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

Oggetto: Regolamento I.F.A.B. – REGOLA 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

L'I.F.A.B. in occasione della sua 131° Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Londra il 3 marzo 2017 ha apportato diverse modifiche alle Regole del Giuoco Calcio. In particolare alla Regola 4 viene disciplinato l'utilizzo, in competizioni ufficiali, dei sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS). Tali sistemi dovranno riportare il logo:



che indica l'apparecchiatura ufficialmente testata e approvata dall'I.F.A.B. e che possiede i requisiti minimi di sicurezza stabiliti per il suo utilizzo.

I requisiti minimi di sicurezza sono obbligatori dal 1° giugno 2017; i sistemi già in uso godono di un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2018, per consentire di ottemperare alle necessarie certificazioni.

Quanto sopra per informare le società sull'utilizzo di sistemi EPTS in possesso delle certificazioni stabilite dall'I.F.A.B., anche al fine di richiedere l'autorizzazione alla F.I.G.C. per la loro adozione.

Cordiali saluti,

all. estratto della Regola 4 - I.F.A.B.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239
P.IVA 01357871001 - C.P. 2450
figc.it

IL SEGRETARIO FEDERALE
(Antonio DI SEBASTIANO)

Other equipment - electronic performance and tracking systems (EPTS)

Additional text

Where wearable technology (WT) as part of electronic performance and tracking systems (EPTS) is used in matches played in an official competition organised under the auspices of FIFA, confederations or national football associations, the technology attached to the player's equipment must bear the following mark:



This mark indicates that it has been officially tested and meets the minimum safety requirements of the International Match Standard developed by FIFA and approved by The IFAB. The institutes conducting the tests are subject to the approval of FIFA. The transition period runs until 31 May 2018.

Explanation

It is important that any EPTS used by players is certified as having satisfied established minimum safety criteria. This requirement is compulsory as from 1 June 2017; systems already in use have a transition period for compliance which ends on 31 May 2018.

LAW 5 – THE REFEREE

Decisions of the referee

Additional text

The decisions of the referee regarding facts connected with play, including whether or not a goal is scored and the result of the match, are final. The decisions of the referee, and all other match officials, must always be respected.

Explanation

It is a fundamental principle of football that match officials' decisions must always be respected (even when they are incorrect).

Disciplinary action

Additional text

The referee (...)

- has the power to show yellow or red cards; and, where competition rules permit, temporarily dismiss a player, from entering the field at the start of the match until after the match (...)

Explanation

National FAs may now allow temporary dismissals in youth, veterans, disability and grassroots football.

Disciplinary action

Additional text

The referee (...)

- takes action against team officials who fail to act in a responsible manner and may expel them from the field of play and its immediate surrounds; a medical team official who commits a dismissible offence may remain if the team has no other medical person available, and act if a player needs medical attention.